

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 3 maggio 2018

Elenco dei ricorsi per impugnazione e delle cause pregiudiziali esaminate

Ricorsi per inadempimento ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-715/17 COMMISSIONE /POLONIA	MINISTERO GIUSTIZIA MINISTERO INTERNO	<u>“Relocation” dei richiedenti asilo da Italia e Grecia</u>
C-718/17 COMMISSIONE /UNGHERIA		Possibile intervento del Governo nell'ambito di tre ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE con i quali la Commissione europea chiede alla CGUE di dichiarare che i tre Stati Membri deferiti (Polonia, Ungheria e Rep. Ceca) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi delle decisioni nn. 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (cd. decisioni sulla <i>relocation</i> dei richiedenti asilo da Italia e Grecia).
C-719/17 COMMISSIONE /REP. CECA		

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-46/18 ITALIA CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>PCM -AFFARI REGIONALI</p> <p>PCM - DAGL</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO POLITICHE AGRICOLE</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGEA</p>	<p><u>Quote latte</u></p> <p>Interpretazione del diritto UE volta a stabilire gli effetti giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel fatto che la norma nazionale prevede l'obbligo, a carico degli acquirenti, del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta (<i>dubbio se una tale violazione comporta l'insussistenza dell'obbligazione per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa fosse in contrasto con il diritto UE</i>).</p>
<p>C-53/18 ITALIA TAR LAZIO</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p><u>Direttiva MIFID</u></p> <p>Interpretazione della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (<i>dubbio sull'applicabilità della direttiva alla figura dell'agente collegato e, in</i></p>

	<p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CONSOB</p> <p>BANCA D'ITALIA</p>	<p><i>caso affermativo, dubbio sulla compatibilità europea della normativa nazionale, di cui all'art. 55, comma 2 del TUF, nella misura in cui consente alla CONSOB di inibire "discrezionalmente" e per un periodo di un anno un "agente collegato" in relazione a fatti che non implicano né la perdita del requisito dell'onorabilità - che il diritto interno riconduce solo a condanne definitive - né la violazione delle regole sull'esercizio dell'attività).</i></p>
<p>C-54/18 ITALIA TAR PIEMONTE</p>	<p>MINISTERO INFRASTRUTTURE</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MINISTERO SALUTE</p> <p>MINISTERO LAVORO</p> <p>PCM-DAGL</p> <p>ANAC</p> <p>AGCM</p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p>	<p><u>Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici</u></p> <p>Compatibilità con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela - segnatamente, con gli artt. 6 e 13 della CEDU, 47 della Carta di Nizza e 1 della Dir. 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici- della disciplina italiana del cd. rito super-accelerato di cui all'art. 120 comma 2 bis c.p.a, nella misura in cui impone all'operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l'ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l'ammissione/esclusione dei partecipanti.</p>

<p>C-63/18 ITALIA TAR LOMBARDIA</p>	<p>MINISTERO INFRASTRUTTURE</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>PCM - DAGL</p> <p>ANAC</p> <p>AGCM</p> <p>AUTORITA' REG. TRASPORTI</p>	<p><u>Appalti pubblici</u></p> <p>Compatibilità con l'art. 71 della direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici - che non contempla limitazioni quantitative al subappalto - nonché con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, della normativa nazionale secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.</p>
---	---	--

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-49/18 SPAGNA</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO ECONOMIA</p> <p>PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA</p> <p>PCM - DAGL</p> <p>CSM</p>	<p><u>Retribuzione magistrati</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali (principio di non discriminazione) nonché del principio generale di diritto UE della preservazione dell'indipendenza dei giudici mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla magistratura (<i>dubbio sulla compatibilità europea di una norma nazionale che ha previsto una riduzione della retribuzione per tutti i giudici ma secondo percentuali che sono risultate più gravose per quei giudici che percepivano una retribuzione inferiore</i>).</p>

<p>C-52/18 GERMANIA</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Tutela del consumatore: luogo del c.d. “adempimento successivo”</u></p> <p>Interpretazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, volta a chiarire la nozione del luogo della riparazione/sostituzione del bene in caso di difetto di conformità, c.d. “adempimento successivo” (ex art. 3, par. 2 e 3 della citata direttiva), nonché a chiarire l’azionabilità da parte del consumatore degli alternativi diritti di chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 3, par. 5 della medesima direttiva) (<i>caso in cui un soggetto ha acquistato per corrispondenza un bene viziato e il venditore, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, aveva individuato, come luogo dell’adempimento successivo, esclusivamente la sua sede di affari</i>).</p>
<p>CAUSA C-58/18 BELGIO</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM</p> <p>MINISTERO AMBIENTE</p> <p>BANCA D’ITALIA</p> <p>ARERA</p>	<p><u>Contratti di credito al consumo</u></p> <p>Interpretazione delle disposizioni sulle informazioni precontrattuali di cui alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (<i>dubbio se l’onere di valutare l’opportunità del credito gravi sul consumatore o sul creditore e se il creditore abbia o meno un obbligo generale di ricercare il credito più adatto a soddisfare le esigenze del cliente</i>).</p>
<p>C-60/18 ESTONIA</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO SALUTE</p>	<p><u>Ambiente</u></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti con</p>

	<p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MINISTERO AMBIENTE</p>	<p>particolare riferimento alla definizione dei criteri ed all'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art.6.4 (caso in cui ad una società di trattamento delle acque reflue urbane veniva negata la licenza necessaria a gestire come prodotti - e non come rifiuti - i fanghi generati dall'impianto di trattamento in ragione della mancanza di criteri specifici definiti dal legislatore comunitario o dal legislatore nazionale sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi di depurazione).</p>
--	---	---